

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco, il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi, e il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi.

IN SEDE REFERENTE, il senatore Monni riferisce brevemente sul disegno di legge: « *Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari* » (2379), chiarendo che tale provvedimento, mentre va accolto per la parte che riguarda le circoscrizioni territoriali, è superato dalla approvazione del provvedimento sui magistrati (avvenuta ieri mattina in sede deliberante in Commissione Giustizia) per la parte che riguarda le piante organiche degli uffici giudiziari. In connessione alle osservazioni summenzionate propone il seguente nuovo testo dell'articolo unico: « La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è prorogata al 31 dicembre 1963, limitatamente alle norme relative alle circoscrizioni territoriali ».

Dopo brevi interventi del Presidente Magliano e del ministro Bosco, favorevole alla formulazione emendata, la Commissione autorizza il relatore a presentare in Aula la relazione favorevole all'accoglimento del provvedimento nel nuovo testo proposto.

Sempre il senatore Monni svolge poi la relazione sul disegno di legge: « *Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto* » (2367-Urgenza). Dopo avere illustrato le circostanze eccezionali in relazione alle quali è stato presentato il provvedimento di amnistia e di indulto, il relatore mette in rilievo la necessità di una sollecita approvazione dello stesso, per i motivi che hanno indotto il Senato ad approvare all'unanimità l'urgenza della discussione; cioè in primo luogo per non prolungare l'attesa di coloro che beneficieranno del provvedimento (anche in relazione all'imminente festività natalizia), e in secondo luogo per non alimentare erronee speranze in coloro, i cui reati non sono inclusi nel provvedimento di clemenza. Il senatore Monni passa poi ad illustrare in dettaglio le varie disposizioni del provvedimento con particolare riferimento alle norme relative alle esclusioni di talune, più gravi, categorie di reati (per esempio: reati di frode alimentare, i reati contro la morale, i reati di stampa, eccetera).

Il relatore afferma tuttavia che a suo avviso il provvedimento governativo presenta una lacuna: infatti esso, con l'intento soprattutto di non mostrare debolezze nei confronti di coloro che, contravvenendo alle norme sulla circolazione stradale, espongono a gravi rischi la vita dei cittadini, nega l'amnistia e l'indulto per i reati colposi, mentre ammette l'indulto anche per gli omicidi volontari. Tale disparità di trattamento a suo avviso non appare giustificata e potrebbe essere eliminata con la esclusione, dal provvedimento di clemenza, degli omicidi volontari e degli omicidi volontari aggravati.

Infine, il senatore Monni, dopo avere ricordato le funzioni essenziali della pena (funzione afflittiva e di riabilitazione nei confronti del reo, e funzione di reintegrazione del diritto nei confronti della società turbata da una violazione dell'ordinamento giuridico) si dichiara favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

Il senatore Nencioni propone formalmente alla Commissione che la discussione del disegno di legge governativo sia abbinata alla discussione del disegno di legge (n. 2028), firmato da lui e da altri rappresentanti del Gruppo politico al quale appartiene, presentato il 21 maggio 1962 ed avente lo stesso oggetto. Il Presidente Magliano dopo aver ringraziato il relatore Monni per la ampia ed esauriente relazione, prega il senatore Nencioni di trasformare in emendamenti il contenuto del disegno di legge precedentemente presentato al Senato.

Anche il senatore Capalozza prega il senatore Nencioni di non insistere nella sua richiesta, contro la quale prendono posizione anche i senatori Cornaggia Medici, Jodice, Monni, Picchiotti, Riccio e il ministro Bosco. Il senatore Nencioni invece insiste sulla sua proposta, la quale allora viene messa ai voti e respinta.

Il senatore Picchiotti lamenta la esiguità del tempo a disposizione del Senato per lo esame e la discussione di un provvedimento così importante e afferma che il Governo avrebbe dovuto presentare il provvedimento con un maggiore anticipo. Il senatore Romano Antonio, favorevole al disegno di legge nella sua attuale formulazione, dichiara di aderire in linea di massima alla relazione

del senatore Monni, ma sostiene la opportunità della esclusione degli omicidi colposi.

Il senatore Capalozza si pronunzia invece contro tale esclusione, ricordando che l'ultimo provvedimento di amnistia e indulto del 1959 escludeva gli omicidi dolosi; a suo avviso pertanto è strana la attuale esclusione degli omicidi colposi.

Dopo alcuni rilievi tecnici ad alcune particolari disposizioni del provvedimento, il senatore Capalozza fa rilevare al rappresentante del Governo, che gli articoli 5 e 7 (riguardanti rispettivamente le condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, e la revoca dell'indulto) prevedono come causa di esclusione dai benefici il compimento di delitti non colposi, il che sta a dimostrare a suo avviso che anche il provvedimento governativo riconosce la sostanziale differenza tra reati colposi e reati dolosi, confermando quindi *a contrario* la incongruenza delle precedenti disposizioni.

Il senatore Picchiotti si associa alle osservazioni del senatore Capalozza sulla esclusione dei delitti colposi, riservandosi di presentare successivamente taluni emendamenti. Il senatore Jodice afferma che si tratta di vedere sul terreno pratico quali casi debbano essere inclusi e quali esclusi; suggerisce poi l'opportunità di una nuova formulazione dell'articolo 3 del provvedimento che dovrebbe a suo avviso meglio far distinzione tra il caso dell'amnistia e il caso dell'indulto; afferma poi che l'articolo 4 non fa altro che ripetere una disposizione del codice penale e quindi appare superfluo; e conclude lamentando la ristrettezza del provvedimento e riservandosi di presentare emendamenti nel corso dell'esame dei singoli articoli.

Il senatore Nencioni, dopo avere affermato che il Governo, nel giro di pochi mesi, ha cambiato opinione sulla opportunità di un provvedimento di clemenza (opportunità che era stata negata durante la discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia), afferma che l'attuale provvedimento ha natura meramente politica; passa poi a criticare l'articolazione del provvedimento e i suoi criteri informativi rilevando in particolare, che è la prima volta nella storia dei provvedimenti di amnistia e di indulto che vengono esclusi i delitti colposi. Altre critiche il senatore Nencioni rivolge alla esclu-

sione dei reati a mezzo di stampa che a suo avviso sono in notevole diminuzione; conclude riservandosi di presentare emendamenti ed affermando di essere contrario al disegno di legge nella sua attuale formulazione.

Il senatore Riccio, favorevole al provvedimento, propone tuttavia la ammissione dell'indulto per l'omicidio colposo e afferma di essere d'accordo con i senatori Capalozza e Jodice per quanto riguarda i rilievi svolti alla attuale formulazione dell'articolo 3 del provvedimento.

Il Ministro Bosco, rispondendo ai vari oratori intervenuti nella discussione, afferma in particolare di essere favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione per quanto riguarda la esclusione dei delitti colposi, dei quali è stato registrato un aumento particolarmente allarmante; ricorda a tale proposito che nell'anno 1961 si sono verificati ben 6.311 omicidi colposi di cui gran parte connessi con incidenti automobilistici dovuti a inosservanza delle norme sulla circolazione. Per quanto riguarda i reati commessi a mezzo di stampa il ministro Bosco, rispondendo alle osservazioni del senatore Nencioni, afferma che ogni provvedimento di clemenza è un fatto nuovo e che il Governo pertanto non è tenuto a seguire i precedenti: i reati commessi a mezzo di stampa, a suo avviso, sono particolarmente gravi perchè lesivi della personalità individuale e quindi è opportuna la loro esclusione dal provvedimento di clemenza. Circa infine le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge sull'amnistia e l'indulto, il Ministro di Grazia e Giustizia rileva che non si tratta, come ha affermato il senatore Nencioni, di ragioni politiche (le reazioni unanimi della stampa italiana stanno a confortare tale affermazione), ma che il provvedimento trova la sua genesi congiuntamente in tre eccezionali avvenimenti: il centenario dell'Unità d'Italia, la elezione del Presidente della Repubblica e il Concilio Ecumenico.

Il Governo era contrario all'approvazione del provvedimento di clemenza in relazione al centenario del 1961 perchè tale data era troppo vicina a quella del provvedimen-

to di amnistia del luglio 1959; era altresì contrario a un provvedimento di clemenza concesso esclusivamente in connessione alla elezione del Presidente della Repubblica, la quale, come avvenimento ricorrente, genererebbe una prassi che non può essere accettata; mentre è favorevole oggi al provvedimento di clemenza, come ha già affermato, in relazione congiunta alle tre circostanze eccezionali summenzionate. Conclude affermando che il provvedimento gioverà a una vasta categoria di cittadini e proponendo l'approvazione dello stesso.

A questo punto il Presidente Magliano dichiara chiusa la discussione generale e decide di sospendere la seduta che sarà ripresa alle ore 17 di oggi pomeriggio.

Ripresa la seduta IN SEDE REFERENTE, alle ore 17,30, il Presidente Magliano comunica alla Commissione che nella riunione odierna dei Capi Gruppo, rilevatasi la impossibilità di approvare nei due rami del Parlamento il disegno di legge in discussione prima delle ferie natalizie, è stato deciso che l'esame in Assemblea avrà luogo dopo la ripresa dei lavori parlamentari.

Il senatore Nencioni propone allora un rinvio anche dei lavori della Commissione. Il relatore Monni ribadisce invece le ragioni di urgenza del provvedimento e afferma la opportunità di completare, prima della interruzione dei lavori, l'esame del disegno di legge in sede di Commissione.

Dopo interventi del Presidente Magliano e dei senatori Capalozza e Picchiotti si passa allora all'esame dei singoli articoli.

All'articolo 1 vengono suggeriti numerosi emendamenti da parte dei senatori Capalozza, Gramegna, Leone, Mencaraglia, Spano, De Luca Luca, Nencioni, Sand e Tinzi. Su tali emendamenti si apre un'ampia discussione alla quale prendono parte oltre ai presentatori, il ministro Bosco, il relatore Monni e il senatore Cornaggia Medici. Durante l'esame dell'emendamento presentato dai senatori Sand e Tinzi la Commissione decide di sospendere la seduta (che verrà ripresa domani 21 dicembre alle ore 10) per dare modo ai membri della stessa di prendere parte alla votazione per appello nominale in corso di svolgimento in Aula.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BERTONE e del Vicepresidente SPAGNOLLI.*

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi ed i Sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Pecoraro e per il tesoro Bovetti.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione approva, su relazione del senatore Mott e dopo interventi del Presidente Bertone, dei senatori Ruggeri e Spagnolli e del relatore, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis: « *Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati* » (2308), già approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa quindi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Resta: « *Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio* » (2307), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Braccesi riferisce sul testo trasmesso dalla Camera, il quale dispone che il limite di età di anni 70 previsto dalla legge per gli agenti di cambio si applichi anche a quelli nominati prima dell'entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, stabilendo, peraltro, che i medesimi, al raggiungimento del suddetto limite di età, siano collocati nella posizione di fuori ruolo conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica. I posti che si renderanno così disponibili saranno conferiti, nell'ordine risultante dalla graduatoria, agli idonei del concorso bandito ai sensi della legge sopra citata, già espletato ma successivamente annullato dal Consiglio di Stato.

Il relatore conclude proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, nel quale, a suo avviso, il limite di età potrebbe essere elevato a 75 anni.

Si apre quindi un ampio dibattito. Il senatore Roda si dichiara contrario alla creazione del ruolo speciale previsto dal disegno di legge per gli agenti di cambio nominati prima dell'entrata in vigore della ci-

tata legge n. 515; i senatori Fortunati e Ruggeri esprimono avviso contrario sia alla norma anzidetta sia a quella relativa al conferimento dei posti disponibili ai candidati classificati idonei nel concorso svoltosi. Il Presidente Bertone ed i senatori Bergamasco e Spagnolli si dichiarano favorevoli al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il Sottosegretario di Stato Bovetti si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge; circa l'emendamento al quale ha accennato il relatore, si rimette alla Commissione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Roda, Ruggeri, Fortunati, De Giovine, Valmarana e Spagnolli e replica del relatore Braccesi, il senatore Parri chiede che il seguito della discussione venga rinviato per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi di giudizio. Il senatore Roda si associa alla richiesta, che, messa in votazione, è respinta.

Infine, il disegno di legge viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Viene quindi iniziata la discussione del disegno di legge: « *Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato G 3* » (2287).

Il senatore Conti, nel corso di una particolareggiata relazione, espone i precedenti ed il contenuto del provvedimento, inteso a concludere una serie di rapporti e di trattative intercorsi tra la pubblica Amministrazione e la società in oggetto. Il disegno di legge autorizza la vendita di cui trattasi nonchè la contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti fra la pubblica Amministrazione e la società Innocenti sorti in seguito alla costruzione da questa effettuata per conto dello Stato, durante la seconda guerra mondiale, dello stabilimento G. 3 destinato a produzione di materiale bellico, ed altresì in seguito alla utilizzazione di fatto dello stesso stabilimento nel dopoguerra, da parte della predetta società, per lo svolgimento della propria attività industriale; il corrispettivo è fissato nella complessiva somma di 9 miliardi di lire, da corrispondere allo Stato in 15 annualità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1964, con

pagamento di interessi legali del 5 per cento e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.

Il relatore conclude proponendo il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

Si apre quindi un ampio dibattito. Il senatore Fortunati solleva, nei confronti del provvedimento, obiezioni di principio, sia di carattere amministrativo, sia in relazione alla produzione effettuata dalla società di cui trattasi, dopo l'armistizio con gli Alleati, per conto delle forze armate tedesche, e chiede maggiori chiarimenti in merito alla questione in esame. Dopo un breve intervento del Presidente Spagnoli, il ministro Trabucchi fornisce ampie informazioni in merito alle trattative che hanno condotto alla presentazione del disegno di legge, ponendo in rilievo che questo oltre che necessario per la definitiva sistemazione dei rapporti pendenti, è utile per l'Erario sia per le numerose maestranze impiegate nell'industria di cui trattasi.

Il senatore Ronza, dopo aver formulato qualche riserva di massima sulla soluzione legislativa della questione, esprime l'avviso che le modalità ed i termini del pagamento agevolino eccessivamente la società acquirente. Il senatore Parri, dopo avere espresso la sua perplessità in merito al provvedimento, preannuncia la sua astensione dal voto.

Dopo successivi interventi del Presidente Bertone, del senatore Bergamasco e dei precedenti oratori e numerose repliche del relatore Conti, viene approvato l'articolo 1 del disegno di legge. Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima seduta.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente Domenico ROMANO.*

La Commissione riprende in esame il disegno di legge n. 1969, d'iniziativa del senatore Angelilli, concernente *l'istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia*: disegno di legge che, discusso in sede deliberante, fu poi rimesso all'Assemblea su richiesta dei senatori del Gruppo comunista e per il quale il senatore Genco presentò, a

nome della Commissione, la relazione al Senato.

Il presentatore del disegno di legge, senatore Angelilli, propone che, in considerazione dell'accordo raggiunto dai vari gruppi politici su alcuni punti controversi e tenuto conto degli impegni di lavoro dell'Assemblea plenaria, la Commissione voglia richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il Presidente Romano interpella i rappresentanti del Gruppo comunista per conoscere l'opinione della parte politica che richiese, a suo tempo, la rimessione del disegno di legge all'Assemblea plenaria. Prende pertanto la parola il senatore Mammucari il quale, a nome del suo Gruppo, dichiara che su alcuni punti sui quali più vivo si manifestò il dissenso durante la discussione del disegno di legge davanti alla Commissione è stato ora raggiunto un accordo tra i diversi gruppi politici ed i rappresentanti del Governo. In particolare, si è stabilito un diverso equilibrio nella composizione della Assemblea e del Consiglio direttivo del consorzio, dando un maggior peso alla rappresentanza degli enti locali; per quanto riguarda il finanziamento, il suo Gruppo ritiene soddisfacente un impegno del Governo che potrà concretarsi nell'approvazione di un ordine del giorno. Il Gruppo comunista si associa quindi alla richiesta per l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo brevi interventi dei senatori Pessi, Vaccaro e Zucca, che aderiscono alla proposta del senatore Angelilli, il Presidente Romano pone in votazione la proposta stessa che è approvata all'unanimità.

Rimane stabilito che, in caso di positivo accoglimento della richiesta da parte della Presidenza del Senato e dell'Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina alle ore 11 per la discussione del disegno di legge.

INDUSTRIA (9^a)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente BUSSI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio GASPARI.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende la discussione sul disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961).

Il relatore, senatore Guidoni, dopo avere esposto brevemente i termini del provvedimento, esprime il proprio consenso con i principi generali che hanno spinto il Governo a presentarlo all'esame del Parlamento. L'oratore informa quindi la Commissione del lavoro compiuto dalla Sottocommissione incaricata di approfondire lo studio del disegno di legge, allo scopo di giungere ad una formulazione su cui possa concordare la Commissione.

Il senatore Guidoni illustra quindi il contenuto e le modifiche apportate agli articoli del provvedimento.

Il senatore Bonafini dichiara di ritenere che il provvedimento non è del tutto sufficiente a conseguire lo scopo di impedire la continua lievitazione dei prezzi ed invita il Governo ad assumere tutte le altre opportune misure all'uopo.

Il Sottosegretario Gaspari illustra quindi il significato e la portata delle modificazioni apportate dalla Sottocommissione al provvedimento governativo ed offre gli opportuni schiarimenti.

La Commissione esamina ed approva, dopo interventi dei senatori Marchisio, Carelli, Ronza, Zucca e Gelmini, i singoli articoli del disegno di legge, tutti modificati ad eccezione dell'articolo 7.

La Commissione concorda sulla precisazione del senatore Marchisio che le agevolazioni di legge di cui all'articolo 1 devono intendersi comprensive anche delle disposizioni fiscali.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

IGIENE E SANITA (11^a)

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Vice Presidente ALBERTI.

Interviene il Ministro della sanità Jervolino.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « Modifica ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962,

n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 » (2247-Urgenza), relativamente ad articoli rimasti sospesi nelle precedenti sedute.

Su proposta del ministro Jervolino sono approvati gli articoli 5-bis e 9-bis, recanti modifiche, rispettivamente, agli articoli 10 e 22 della legge 30 aprile 1952, n. 283.

Il senatore Gatto illustra quindi un emendamento aggiuntivo che istituisce gli Ispettorati di zona alle dirette dipendenze della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Dopo un intervento del ministro Jervolino, che si dichiara favorevole, l'emendamento è approvato, restando inteso che formerà oggetto di aggiunta all'articolo 12-bis, precedentemente votato dalla Commissione.

Sono altresì approvati, su proposta del senatore Gatto e del ministro Jervolino emendamenti sostitutivi ai commi primo, secondo, quarto e settimo dell'articolo 13.

All'articolo 17 è accolto un emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

Approvati, infine, senza modifiche, l'articolo 22 e le tabelle allegate al disegno di legge, la Commissione conferisce mandato di fiducia al senatore Alberti per la presentazione della relazione all'Assemblea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — Presidenza del Presidente JANNUZZI.

Aperta la seduta, sull'argomento all'ordine del giorno: « Trasmissione dello spettacolo televisivo "Canzonissima" », prende la parola il deputato Lajolo, il quale, in via pregiudiziale, lamenta che la documentazione su queste trasmissioni, fornita alla Commissione dagli organi della R.A.I.-TV, non è esatta poichè alcuni *sketch*, come ad esempio quello sulla divisa militare, non sono stati in effetti teletrasmessi.

Lamentato, inoltre, che la trasmissione in questione sia stata sospesa prima ancora che la Commissione di vigilanza abbia

espresso il suo giudizio, chiede che siano portati a conoscenza della Commissione stessa i testi di quanto effettivamente trasmesso e, inoltre, che un dirigente dell'Ente radiotelevisivo sia invitato ad intervenire ad una seduta della Commissione per spiegare, soprattutto, perchè i copioni siano stati in un primo tempo accettati e, successivamente, modificati, e su indicazione di chi, stando nell'opinione pubblica tutto quello scalpore che si è avuto. Dichiarò, infine, di ritenere che la discussione su questo argomento possa proseguire solo quando i testi esatti delle trasmissioni di « Canzonissima » siano stati messi a disposizione dei membri della Commissione.

Sulla questione pregiudiziale sollevata intervengono il senatore Ferretti, che chiede che la discussione si svolga sul reclamo da lui presentato in merito alla prima trasmissione, la cui corrispondenza al copione in possesso della Commissione non è stata da alcuno finora messa in dubbio; il senatore Carelli, il quale riconosce giusto che si giunga ad una decisione sui reclami avanzati dai senatori Ferretti e Battaglia sulla trasmissione, salvo ad esaminare poi in generale tutto il problema di « Canzonissima ». Il Presidente, a questo punto, precisa che gli organi della R.A.I.-TV hanno inviato quanto da lui richiesto, vale a dire i copioni delle trasmissioni di « Canzonissima » inviati a Milano e che, perciò, si tratta, semmai, di far segnalare quali parti di essi non siano state poi più trasmesse; chiede, inoltre, che la Commissione precisi i termini del dibattito che si sta svolgendo, nel senso se ritiene che il suo esame si debba limitare ai reclami dei senatori Ferretti e Battaglia, che si riferiscono a singole trasmissioni anteriori alla data del 6 dicembre 1962, o se ritiene che essa Commissione debba pronunciarsi su tutto il problema di « Canzonissima », giudicando contemporaneamente sui due reclami.

Intervengono, quindi, il senatore Luporini, il quale dichiara, per quel che concerne i copioni, che se di omissione si tratti, questo solleva, comunque, una questione di correttezza. A questo punto il Presidente, ripetendo quanto già detto sulla trasmissione dei copioni, dichiara di ritenere che se la

Commissione volesse esaminare tutto il problema di « Canzonissima », non potrebbe emettere un completo giudizio senza prima aver preso conoscenza delle parti dei copioni non effettivamente trasmesse. Il senatore Ferretti insiste perchè la Commissione giunga ad una decisione sul reclamo da lui presentato.

Il relatore, senatore Monni, riconosciuto giusto che la Commissione accerti quali parti dei copioni non sono state, successivamente trasmesse, dichiara di essere d'accordo a che si dia mandato al Presidente in tal senso, perchè non possa sorgere più alcun dubbio sui documenti che sono dinanzi alla Commissione.

Intervengono, ancora, nella discussione il deputato Guerrieri, il quale afferma che se non vi è dubbio sulla esattezza dei copioni delle trasmissioni su cui vertono i reclami dei senatori Ferretti e Battaglia, non vi è motivo che non si giunga ad una sollecita decisione sui reclami stessi; e il senatore Battaglia, il quale, espresso il timore che si possano procrastinare le conclusioni del dibattito, afferma che, indipendentemente dalle parole del copione, a tutti è noto il deprecato spirito di parte delle trasmissioni in questione.

Prende, quindi, nuovamente la parola il Presidente, il quale, data notizia di una lettera inviatagli in data 3 dicembre ultimo scorso dall'onorevole Lajolo e della sua risposta, in data 7 dicembre ultimo scorso, in merito alla questione della non corrispondenza, per uno *sketch* di « Canzonissima », tra copione e trasmissione, afferma ancora una volta che se si vuole estendere il dibattito in corso, dai reclami dei senatori Ferretti e Battaglia, a tutto il problema di « Canzonissima », è evidente che occorre procedere all'accertamento da lui stesso prima indicato.

Dopo ulteriori interventi del deputato Lajolo, che ribadisce le osservazioni fatte e le richieste avanzate in principio di seduta, dichiarando di non ritenere giusto che alla Commissione di vigilanza, chiamata ad esprimere un giudizio in merito, siano stati inviati copioni che, in tante parti, non corrispondono a quanto trasmesso; e del deputato Guerrieri, il Presidente, riassunti i

termini della discussione fin qui svoltasi, propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame del punto all'ordine del giorno ad una seduta da tenersi il giorno successivo, facendosi premura egli stesso di richiedere agli organi della R.A.I.-TV gli ulteriori elementi occorrenti alla Commissione di vigilanza per poter esprimere il suo giudizio.

Dopo brevi interventi dei senatori Ferretti e Angelilli, che dichiarano di aderire alla proposta formulata dal Presidente, la Commissione decide di rinviare alla seduta del giorno successivo alle ore 12 il seguito dell'esame sulle trasmissioni di « Canzonissima ».

**COMMISSIONE SPECIALE
PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER
L'EDILIZIA OSPEDALIERA**

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* LORENZI.

Intervengono il Ministro della sanità Jervolino ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.

IN SEDE REFERENTE, prosegue l'esame del disegno di legge: « *Provvedimenti per l'edilizia ospedaliera* » (2291).

Il senatore D'Albora, illustrando alcuni dati statistici relativi alla distribuzione dei posti letto nelle varie Regioni ne deduce che la questione ospedaliera è problema che investe, prevalentemente il Mezzogiorno di Italia. Invita pertanto la Commissione a tenere nel debito conto le proposte contenute nel parere trasmesso dalla Giunta del Mezzogiorno.

Il relatore Oliva, esposti alcuni rilievi, critici sulle predette proposte, conviene tuttavia sull'esigenza di provvedere alla deficiente situazione ospedaliera dell'Italia meridionale, destinando alla stessa una maggiore quota dell'intervento finanziario dello Stato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla ripresa dei lavori, dopo le ferie natalizie.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno)

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 10,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. CARELLI. — Interpretazione dell'articolo 15, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 3, n. 3, della legge 10 settembre 1960, n. 692, in materia di eleggibilità a Consiglieri provinciali e comunali degli amministratori degli E.C.A. e di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1754).

2. Delega legislativa al Governo per la attuazione del decentramento amministrativo e per la semplificazione dei servizi delle procedure della pubblica Amministrazione (2091).

3. Integrazione all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 270, contenente norme in favore del personale statale in servizio al 23 marzo 1939 (313).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati VINCELLI ed altri. — Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1^o luglio 1956 (1960). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato (2179).

3. FENOALTEA. — Disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle Forze di polizia e norme sull'impiego delle Forze medesime (1206).

4. MENGHI ed altri. — Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero (1490).

5. Norme sui passaporti (1164).

6. Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero (658-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputato ERMINI. — Modifica al termine fissato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno (2347) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Modifica alla legge 29 marzo 1956, n. 288, alla legge 26 febbraio 1942, n. 39, ed al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, sullo stato giuridico, l'avanzamento e l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2019).

2. BOCCASSI. — Perdita e ricostituzione della pensione statale (176).

3. Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (159).

4. Deputato BARBI. — Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.) (1726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Estensione ai sommozzatori e loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della indennità di immersione prevista dal regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, modificato dalla legge 7 ottobre 1957, n. 969 (1269).

6. Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle proce-

sure di liquidazione deidanni (2281) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie (2341) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (2152).

2. Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (2247).

3. Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 10

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Deputati ROCCHETTI ed altri. — Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso alberghiero (2362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2367).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione a vendere alla Innocenti — Società generale per l'industria metallurgica e meccanica — con sede in Milano, lo stabilimento di proprietà dello Stato, sito in detta città e denominato « G. 3 » (2287).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori (2292).

2. Deputati RAFFAELLI ed altri. — Vendita a trattativa privata al comune di Vecchiano (Pisa) di un arenile della estensione di metri quadrati 428.750 (2296) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MOTT e SPAGNOLLI. — Agevolazioni in materia di crediti all'esportazione (2301).

4. Deputato CASTELLUCCI. — Sistemazione del personale non di ruolo e a cottimo dell'Azienda monopolio banane (2309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato GAGLIARDI. — Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato — Amministrazione dei monopoli — sito in Venezia

(2336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputati GAGLIARDI e BALDELLI. — Autorizzazione alla vendita a trattativa privata, alla Chiesa Cattedrale di San Marco di Venezia, dell'immobile di proprietà del demanio dello Stato « Chiostro di Sant'Apollonia » sito in quella città (2340) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Concessione di una indennità *una tantum* al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (2342) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (714-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

9. FENOALTEA. — Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (462).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato B e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e sugli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-Urgenza) (*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione, per un nuovo esame, il 16 febbraio 1960*).

2. Eliminazione delle gestioni fuori bilancio e disciplina dei fondi relativi (1727).

3. Modifiche agli articoli 37 e 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato (1854).

II. Esame del disegno di legge:

PIGNATELLI ed altri. — Norme sull'ordinamento delle Banche popolari (2314).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Deputati FRANCESCHINI ed altri. — Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto (2297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati ROMANATO ed altri. — Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante (2229) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste telecomunicazioni, Marina mercantile)

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 11

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

ANGELILLI. — Istituzione del consorzio per il porto di Civitavecchia (1969).

8ª Commissione permanente

(Agricoltura e alimentazione)

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 9,30

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti e delle Sezioni speciali di riforma fondiaria (2323).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (2316) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. FERRARI ed altri. — Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale (2381).

Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni

Venerdì 21 dicembre 1962, ore 12

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Trasmissioni dello spettacolo televisivo « Canzonissima ».

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30*